

N. RCL. 920/2012

Cron. 3409



**TRIBUNALE di VERONA**

Sezione lavoro

**VERBALE DELLA CAUSA**

Tra

**FIOM - CGIL DI VERONA**

e

**OFFICINE BRENNERO SPA**

Oggi **15 giugno 2012**, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. Magalini e per la parte convenuta la dott.ssa Alessandra Nardi come da procura in atti con gli Avv. ti Tedeschi e Favalli

I procuratori delle parti depositano copia di giurisprudenza sulla questione oggetto di causa.

L'Avv. Magalini contesta le circostanze dedotte dalla parte resistente nella memoria di costituzione in ordine alla questione dei costi aggiuntivi che sarebbero sopportati dalla resistente sia sotto il profilo an che sul quantum

I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.

Il Giudice si riserva

Il Giudice

dott. ANTONIO GESUMUNNO

Cronol. \_\_\_\_\_



**TRIBUNALE di VERONA**

Il Giudice, dott. ANTONIO GESUMUNNO

nel procedimento ex art. 28 L. 300/70

promosso da

**FIOM - CGIL DI VERONA**

Nei confronti di

**OFFICINE BRENNERO SPA**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza in data 15/06/2012 osserva quanto segue:

Il ricorso è fondato deve essere accolto nei termini di seguito precisati.

La società resistente sostiene in via preliminare che, indipendentemente dal merito della questione oggetto di giudizio, il rifiuto opposto dal datore di lavoro alla richiesta di pagamento dei contributi mediante trattenuta sulla retribuzione non avrebbe in ogni caso natura antisindacale, poiché non sarebbe leso il diritto del sindacato di raccogliere i contributi mediante modalità alternative.

Tale argomentazione non può essere condivisa, alla luce di quanto osservato dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite nella la pronuncia n. 28269/05: "il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico, costituisce anche condotta antisindacale, in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati che non hanno stipulati contratti collettivi della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività e posti in una situazione di debolezza, non solo nei confronti del datore di lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali con cui sono in concorrenza".

La società resistente sostiene che la vicenda delle trattenute sindacali non possa essere inquadrata nell'ambito della cessione di credito. A tal fine invoca il dato normativo costituito da dall'art. 1 del d.p.r. 180/50, il quale prevede che "non possono essere sequestrati pignorati o ceduti, salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli ed in altre disposizioni di legge, di stipendi, i salari, le parti,... che... le aziende private corrispondono ai loro impiegati, salariati e pensionati e da qualunque altra persona per effetto ed in conseguenza dell'opera prestata nei servizi da essi dipendenti".

Anche tale argomentazione deve essere disattesa.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a flourish.

Secondo il recente ed ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione il divieto di cessione previsto dalla norma invocata da parte resistente deve essere interpretato in maniera restrittiva: "in tema di riscossione di quote associative sindacali dei dipendenti pubblici e privati a mezzo di trattenuta ad opera del datore di lavoro, l'art. 52 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, come modificato dall'art. 13-bis del d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, nel disciplinare tutte le cessioni di credito da parte dei lavoratori dipendenti, non prevede limitazioni al novero dei cessionari, in ciò differenziandosi da quanto stabilito dall'art. 5, del medesimo d.P.R., per le sole ipotesi di cessioni collegate all'erogazione di prestiti. Ne consegue che è legittima la suddetta trattenuta del datore di lavoro, attuativa della cessione del credito in favore delle associazioni sindacali, atteso, altresì, che una differente interpretazione sarebbe incoerente con la finalità legislativa antiusura posta a garanzia del lavoratore che, altrimenti, subirebbe un'irragionevole restrizione della sua autonomia e libertà sindacale" (cfr. 13887/12, 3544/12, 2314/12, 9049/11).

La società resistente sostiene inoltre che all'esito del referendum abrogativo dell'art. 26 L. 300/70 sia stato espunto dall'ordinamento giuridico italiano l'obbligo legale a carico del datore di lavoro di cooperare con il sindacato per la raccolta dei contributi economici dovuti dagli iscritti. La società resistente, in sostanza, sostiene che tale obbligo non potrebbe essere reintrodotta mediante strumenti negoziali quali la cessione del credito.

La questione è stata già affrontata e risolta in termini condivisibili dalla già citata Corte di Cassazione SS.UU n. 28269/05 nella cui motivazione si legge "Si è correttamente osservato che l'abrogazione referendaria dell'art. 26 Stat. Lav., comma 2 e 3, non ha certo determinato un "vuoto" nella regolamentazione della materia, ma - come precisato dalla Corte costituzionale in relazione all'intento dei promotori (sent. n. 13 del 1995), ha "restituito" all'autonomia contrattuale la materia già disciplinata dalla legge in termini di prestazione imposta al datore di lavoro, cosicché resta ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali che consentono di realizzare lo scopo di versare ai sindacati la quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione, altrimenti, si attribuirebbero all'istituto del referendum non i soli effetti abrogativi che gli sono propri, ma anche effetti propositivi. Ed è in effetti questa, nella sostanza, la tesi della società ricorrente: l'esito referendario avrebbe introdotto nell'ordinamento una regola nuova, in base alla quale, lo scopo del versamento diretto al sindacato delle quote associative potrebbe essere realizzato esclusivamente mediante istituti che richiedano il consenso del datore di lavoro. La tesi, come già posto in evidenza, è in contrasto con l'essenza esclusivamente abrogativa dell'istituto e con il risultato perseguito con l'indizione del referendum, da individuare esclusivamente dell'eliminazione dell'obbligo ex lege a carico del datore di lavoro".

La società resistente sostiene che in ogni caso il datore è legittimato a rifiutare il pagamento nei confronti del cessionario qualora ciò comporti degli oneri aggiuntivi rispetto alla prestazione dovuta nei confronti dell'originario creditore. La tesi non è condivisibile alla luce delle puntuali osservazioni contenute nelle citate sentenze n. 28269/05 e 9049/11, recepite nella più recente pronuncia n. 13887/12 del 2.8.2012 (depositata successivamente alla udienza di discussione), che si intendono qui integralmente richiamate e condivise.

Sulla base delle argomentazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e deve ordinarsi alla società resistente la cessazione della condotta antisindacale denunciata dal sindacato ricorrente come da dispositivo

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

1) accerta l'antisindacalità della condotta della società resistente consistita nell'aver rifiutato di operare la trattenuta sulla retribuzione delle quote dovute dagli iscritti a Fiom CGIL;

2) ordina la cessazione della condotta antisindacale e condanna la resistente a operare le trattenute ed effettuare i versamenti delle quote di retribuzione oggetto di cessione a favore di Fiom CGIL nei termini richiesti dal sindacato ricorrente;

3) condanna la società resistente a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000 complessivi per compensi oltre Iva e Cpa.

Si comunichi.

Verona, 10.8.2012

Il GIUDICE  
ANTONIO GESUMUNNO

